

**COMUNE DI FORLÌ**
GIUNTA COMUNALE**Seduta del 24 Maggio 2023**

Nel giorno sopra indicato, in una Sala della Residenza Comunale, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

		Presente	Assente
ZATTINI GIAN LUCA	Sindaco	X	
MEZZACAPO DANIELE	Assessore		X
BARONI MARIA PIA	Assessore	X	
CASARA PAOLA	Assessore	X	
CATALANO MARCO	Assessore	X	
CICOGNANI VITTORIO	Assessore	X	
CINTORINO ANDREA	Assessore	X	
MELANDRI VALERIO	Assessore		X
PETETTA GIUSEPPE	Assessore	X	
ROSSI BARBARA	Assessore	X	
TOTALE PRESENTI: 8			
TOTALE ASSENTI: 2			

Presiede **GIAN LUCA ZATTINI**, Sindaco

Partecipa **RITA MILANESCHI**, Segretario Generale

Poiché il numero degli intervenuti rende legale l'adunanza,

LA GIUNTA COMUNALE

Ad unanimità di voti, espressi per alzata di mano, adotta la seguente deliberazione avente per

OGGETTO:

APPROVAZIONE NUOVO REGOLAMENTO
DELL'AVVOCATURA COMUNALE

Premesso che:

- la Giunta Comunale, con deliberazione n. 58 del 28.3.2012, istituiva l'Avvocatura Civica;
- con successiva delibera di Giunta Comunale n. 88 del 6.5.2014, si stabiliva, in particolare, di approvare il Regolamento dell'Avvocatura Civica, nel testo allegato all'atto deliberativo;
- la Giunta Comunale, con deliberazione n. 529 del 28.12.2017 - a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 9 del D.L. 90/2014, convertito con modificazione in Legge n.114/2014 - approvava un nuovo Regolamento dell'Avvocatura comunale, nel testo allegato all'atto deliberativo, revocando il precedente Regolamento approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 88 del 6.5.2014;

Considerato che, per sopravvenute esigenze di servizio, si ritiene necessario disciplinare meglio le funzioni, le attribuzioni e le modalità di funzionamento dell'Avvocatura Comunale, sostituendo il Regolamento, approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 529 del 28.12.2017, in relazione agli incarichi di patrocinio legale conferiti successivamente all'approvazione del presente nuovo Regolamento;

Visto lo schema di Regolamento dell'Avvocatura del Comune di Forlì, allegato alla presente proposta, che forma parte integrale e sostanziale del presente provvedimento;

Visto l'art. 3 del R.D.L. n. 1578 del 27/11/1933;

Vista la Legge 247/2012 sulla disciplina dell'ordinamento forense;

Visto il T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 267/2000;

Richiamate:

- la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 89 del 22/12/2022 avente ad oggetto: "ARTT. 151 E 170 DEL D.LGS. 18 AGOSTO 2000 N. 267 - APPROVAZIONE NOTA DI AGGIORNAMENTO AL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (DUP) 2023 - 2025 E VERIFICA STATO DI ATTUAZIONE DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2022 - 2024 (ART. 147 TER D.LGS. 18 AGOSTO 2000 N. 267)";
- la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 90 del 22/12/2022 avente ad oggetto: "APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE PER GLI ESERCIZI 2023 – 2025";
- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 1 del 11/01/2023 avente ad oggetto "PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2023-2025 – APPROVAZIONE";
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 26 del 26 gennaio 2023 di approvazione del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) per il triennio 2023-2025;

Visti i pareri favorevoli, ai sensi dell'art. 49, comma 1 e dell'art. 147 bis, comma 1 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni, allegati parte integrante e sostanziale del presente atto, firmati digitalmente:

- di regolarità tecnica, espresso dal Dirigente del Servizio Contrattualistica, Gestione del Patrimonio e Legale;
- di regolarità contabile, espresso dal Dirigente del Servizio Economico Finanziario e Tributi;

Visto altresì, il seguente parere, allegato parte integrante e sostanziale del presente atto, firmato digitalmente dal Dirigente del Servizio Organizzazione e Risorse Umane;

Acquisito il visto di conformità dell'azione amministrativa alle Leggi, allo Statuto, ai Regolamenti, espresso dal Segretario Generale, ai sensi dell'art. 97, comma 2 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, allegato parte integrante e sostanziale del presente atto, firmato digitalmente;

DELIBERA

- di approvare l'allegato Regolamento ^{- 4 -} dell'Avvocatura del Comune di Forlì, che forma parte integrale e sostanziale del presente provvedimento, e che sostituisce il precedente Regolamento, approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 529 del 28.12.2017, in relazione agli incarichi di patrocinio legale conferiti successivamente all'approvazione del presente nuovo Regolamento.

Inoltre, attesa l'urgenza di provvedere in merito;

Ad unanimità di voti espressi per alzata di mano;

DELIBERA

- di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, T.U.E.L., approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.



Comune di Forlì

SERVIZIO - Servizio Contrattualistica Gestione del Patrimonio e Legale

DIRIGENTE: - Avv. Michele Pini

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE n. 191 del 10/05/2023

OGGETTO: APPROVAZIONE NUOVO REGOLAMENTO DELL'AVVOCATURA
COMUNALE

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

(regolarità e correttezza dell'azione amministrativa)

Ai sensi dell'art. 49, comma 1, e dell'art. 147 bis, comma 1,
del D.Lgs. 18-08-2000 n. 267 e successive modificazioni

Parere Favorevole

Forlì, 10/05/2023

Il Dirigente del Servizio

Michele Pini

(Documento Firmato Digitalmente)

*Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente
ai sensi dell'art. 20 del Codice dell'Amministrazione Digitale
(D.Lgs. n° 82/2005) e successive modificazioni*



Comune di Forlì

SERVIZIO PROPONENTE - Servizio Contrattualistica Gestione del Patrimonio e Legale

DIRIGENTE CHE EMETTE IL PARERE: - Alessandra Neri

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE
n. 191 del 10/05/2023

OGGETTO: APPROVAZIONE NUOVO REGOLAMENTO DELL'AVVOCATURA COMUNALE

PARERE DI ALTRO DIRIGENTE

parere favorevole

Forlì, 10/05/2023

Il Dirigente del Servizio

Alessandra Neri

(Documento Firmato Digitalmente)

*Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente
ai sensi dell'art. 20 del Codice dell'Amministrazione Digitale
(D.Lgs. n° 82/2005) e successive modificazioni*



Comune di Forlì

SERVIZIO – Segreteria Generale

DIRIGENTE: - Rita Milaneschi

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE n. 191 del 10/05/2023

OGGETTO: APPROVAZIONE NUOVO REGOLAMENTO DELL'AVVOCATURA
COMUNALE

**Visto di conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto, ai regolamenti,
ai sensi dell'art.97, comma 2 del D.Lgs.18-08-2000, n.267.**

Forlì, 16/05/2023

Il Segretario Generale

Rita Milaneschi

(Documento Firmato Digitalmente)

*Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente
ai sensi dell'art. 20 del Codice dell'Amministrazione Digitale
(D.Lgs. n° 82/2005) e successive modificazioni*



Comune di Forlì

SEGRETERIA GENERALE

**L'Istruttore Amministrativo
Segreteria Giunta Comunale**

Dichiara

- che la presente deliberazione:

È IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE

AI SENSI DELL'ART. 134, COMMA 4, DEL D.LGS. 18/8/2000, N. 267.

**L'Istruttore Amm.vo
Segreteria Giunta Comunale
Dott.ssa Elisabetta Righini**

(Documento firmato digitalmente)

*Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente
ai sensi dell'art. 20 del Codice dell'Amministrazione Digitale
(D.Lgs. N° 82/2005) e successive modificazioni*

Regolamento dell'Avvocatura del Comune di Forlì

- Art. 1 - Avvocatura Comunale
- Art. 2 - Compiti
- Art. 3 - Attività stragiudiziali
- Art. 4 - Avvocati del libero foro e periti, esperti o consulenti tecnici di parte
- Art. 5 - Composizione dell'Avvocatura Comunale
- Art. 6 - Registri degli affari legali e distribuzione degli incarichi
- Art. 7 - Presupposti per il riconoscimento dei compensi professionali
- Art. 8 - Criteri di quantificazione dei compensi professionali
- Art. 9 - Criteri di ripartizione dei compensi professionali
- Art. 10 - Liquidazione dei compensi
- Art. 11 - Rimborso spese vive
- Art. 12 - Rapporti con i servizi comunali e con i legali esterni
- Art. 13 - Dovere di collaborazione dei servizi comunali
- Art. 14 - Atti e documenti sottratti all'accesso
- Art. 15 - Pratica professionale
- Art. 16 - Incompatibilità
- Art. 17 - Rinvio
- Art. 18 - Norma di raccordo con la disciplina previgente

Art. 1 – Avvocatura Comunale

1. Il presente regolamento è adottato al fine di disciplinare l'attività e le funzioni dell'Avvocatura Comunale istituita nel Comune di Forlì per lo svolgimento dell'attività professionale di Avvocato per le cause e gli affari propri dell'Ente, nonché le modalità di assegnazione ed erogazione dei compensi professionali coerentemente a quanto previsto dall'art. 23 legge n. 247/2012 e dall'art. 9 D.L. n. 90/2014.
2. L'Avvocatura Comunale provvede alla tutela legale dei diritti e degli interessi del Comune di Forlì secondo le norme contenute nel presente regolamento.
3. Nell'esercizio delle funzioni professionali, l'Avvocatura Comunale è organismo indipendente ed è dotata dell'autonomia caratterizzante la professione forense.
4. Agli avvocati dell'Avvocatura è garantita l'autonomia e l'indipendenza intellettuale e tecnica e un trattamento economico adeguato alla funzione professionale svolta.
5. Il presente regolamento costituisce parte integrante e sostanziale del Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi.

Art. 2 – Compiti

1. All'Avvocatura Comunale sono affidati i compiti e le relative responsabilità professionali disciplinati dal regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, dal regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37, e successive modifiche ed integrazioni, nonché dalla L. 31.12.2012, n. 247, e successive modifiche ed integrazioni.
2. In particolare, l'Avvocatura Comunale, sulla base delle abilitazioni possedute, rappresenta, assiste e difende l'Amministrazione comunale in ogni stato e grado dei giudizi in cui è parte il Comune di Forlì in materia civile, penale (per le costituzioni di parte civile dell'Ente) e amministrativa, salvo quanto stabilito dall'art. 4.
3. Il mandato alle liti è conferito ad un singolo avvocato, o a più avvocati quando sia necessario garantire una più compiuta ed efficace attività di difesa a favore dell'ente, dal Sindaco - o, in caso di assenza o impedimento dal Vice-Sindaco - oppure dal dirigente munito di specifica delega sindacale, ai sensi di quanto stabilito dallo Statuto del Comune di Forlì art. 32, comma 1, lett. a) e b), e dall'art. 38, per ogni singolo grado di giudizio e comprende il potere

di delineare e modificare la condotta processuale in relazione agli sviluppi della causa, compiere tutti gli atti processuali non espressamente riservati al Comune quale parte, tra i quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, consentire od opporsi alle istanze istruttorie di controparte, sollevare eccezioni e rinunciare alle stesse, deferire e riferire giuramenti, chiamare terzi in causa, proporre domande riconvenzionali, eleggere domicilio, nominare se necessario sostituti di udienza senza oneri per il Comune e fare tutto quanto sia necessario per il buon esito del giudizio

Art. 3 - Attività stragiudiziali

1. I componenti Avvocati dell'Avvocatura Comunale svolgono le attività di carattere stragiudiziale finalizzate alla definizione delle controversie loro assegnate.
2. I componenti Avvocati dell'Avvocatura Comunale possono svolgere anche le seguenti attività di assistenza legale:
 - esaminare i progetti di regolamento;
 - predisporre transazioni stragiudiziali, d'intesa e con la collaborazione dei Servizi interessati, o esprimere pareri sugli atti di transazione redatti da altri uffici comunali;
 - suggerire l'adozione di provvedimenti o la formulazione di risposte concernenti reclami, esposti, diffide, o di altri atti comunque finalizzati alla tutela degli interessi dell'ente e/o alla prevenzione o definizione delle vertenze;
 - svolgere attività di consulenza legale a favore degli organi istituzionali e direzionali dell'ente, mediante la formulazione di pareri i quali vengono resi dall'Avvocatura Comunale, senza efficacia vincolante, su richiesta scritta del Dirigente del Servizio interessato corredata da propria ed esaustiva nota di approfondimento e da copia di tutta la documentazione pertinente, inoltrata anche via e-mail. I pareri scritti sono qualificati come riservati e non accessibili da terzi e non possono essere richiamati dal Dirigente negli atti adottati.
3. I pareri scritti sono resi, di norma, entro 20 giorni dalla richiesta; è fatta salva comunque la possibilità di rendere il parere in forma abbreviata o informale nei casi di estrema urgenza.

Art. 4 - Avvocati del libero foro e periti, esperti o consulenti tecnici di parte.

1. La rappresentanza, il patrocinio e l'assistenza in giudizio dell'Ente possono essere attribuite ad un legale esterno appartenente al libero foro – eventualmente anche con mandato conferito congiuntamente ai legali interni – in caso di:
 - controversie di particolare complessità o che richiedano una comprovata competenza specialistica non presente all'interno dell'ufficio;
 - eccessivo carico di lavoro tale da rendere difficoltosa la gestione della pratica ovvero particolari e contingenti situazioni di carenza di personale e/o di avvocati dell'Avvocatura Comunale, rappresentate dall'Avvocatura e confermate dal Dirigente;
 - incompatibilità nella difesa da parte degli avvocati dell'Ente come individuata dalla normativa vigente;
 - altre situazioni di carattere eccezionale.

Art. 5 - Composizione dell'Avvocatura Comunale

1. L'Avvocatura Comunale è composta da:
 - dipendenti comunali abilitati all'esercizio della professione forense e iscritti nell'Elenco Speciale annesso all'Albo degli Avvocati di Forlì-Cesena di cui all'art. 3, comma 4, del R.D.L. 27.11.1933, n. 1578, convertito con Legge 22.1.1934, n. 36, assegnati alla stessa con carattere di stabilità e in numero rapportato alle esigenze funzionali;
 - personale amministrativo di supporto.
2. Possono svolgere l'attività di Avvocato esclusivamente i dipendenti appartenenti all'area dei Funzionari e dell'elevata qualificazione e all'area dirigenziale abilitati ad esercitare la

professione legale ed iscritti nell'Elenco Speciale dell'Ordine degli Avvocati, inquadrati nell'Avvocatura con apposito provvedimento.

3. Al fine di consentire la piena autonomia organizzativa e in ragione della peculiarità dell'attività professionale dell'Avvocatura, che si esplica anche al di fuori della sede comunale e in orari anche diversi da quelli stabiliti per i dipendenti comunali, la prestazione di lavoro degli avvocati è svolta con elevata flessibilità, fermo restando il rispetto degli obblighi previsti dal CCNL in materia di orario di lavoro.
4. Agli avvocati dell'Avvocatura Comunale sono riconosciuti il ruolo professionale e la posizione funzionale di avvocato, con oneri finanziari per iscrizione ed assicurazione obbligatoria a carico dell'Amministrazione Comunale.

Art. 6 – Registri degli affari legali e distribuzione degli incarichi

1. E' istituito presso l'Ufficio dell'Avvocatura Comunale un registro generale degli affari legali in cui sono annotate, attraverso l'attribuzione di corrispondente numero cronologico, tutte le vertenze giudiziarie patrocinate dagli Avvocati interni.
2. E' altresì istituito, presso lo stesso Ufficio, altro registro in cui sono annotate, previa attribuzione di numero cronologico, tutte le altre pratiche di carattere stragiudiziale curate dagli Avvocati interni.
3. Con la medesima procedura di cui ai commi precedenti, sono annotate in apposito e distinto registro le richieste di pareri rivolte all'Avvocatura Comunale con l'indicazione dell'organo o dell'ufficio richiedente e con l'indicazione dell'oggetto.
4. Gli incarichi di patrocinio in giudizio del Comune sono assegnati, nel rispetto dell'art. 2, comma 3, sulla base dell'esperienza e della specializzazione professionale, tenuto conto dei carichi di lavoro, e comunque nel rispetto delle norme di deontologia forense, al fine di garantire l'efficacia dell'azione legale.

Art. 7 – Presupposti per il riconoscimento dei compensi professionali

1. I compensi professionali di cui ai successivi commi sono dovuti agli avvocati con rapporto di lavoro a tempo indeterminato presso l'Avvocatura Comunale di Forlì, iscritti nell'elenco speciale dell'albo degli avvocati.
2. I compensi professionali, avendo natura retributiva, sono erogati - così come stabilito dall'articolo 27 del CCNL 14.9.2000, dal R.D. n. 1578/1933 e dall'articolo 9 del D.L. n. 90/2014 convertito con modificazioni in Legge n. 114/2014 - in favore degli Avvocati Comunali, anche in caso di aspettativa o cessazione dal servizio, per l'attività effettivamente svolta, in caso di sentenze favorevoli all'Ente emesse in cause nelle quali i predetti legali si siano formalmente costituiti in rappresentanza e difesa dell'Ente.
3. Per sentenze favorevoli debbono intendersi tutte le pronunce che – comunque rese o denominate (sentenze definitive e non definitive, decreti, ordinanze, ecc.), a cognizione piena o sommaria, emesse da qualunque autorità giurisdizionale, anche non decidendo il merito della controversia – definiscono il procedimento (o suoi singoli gradi o fasi) avviato dal Comune oppure contro o nei confronti del medesimo, lasciando sostanzialmente intatto l'atto o provvedimento dell'Amministrazione comunale di cui si contende, o, comunque, sostanzialmente tutelati gli interessi dell'Ente, ossia:
 - le pronunce nelle quali controparte sia soccombente e condannata al pagamento delle spese di lite;
 - le pronunce con spese integralmente o parzialmente compensate, non di soccombenza per l'Ente, incluse le pronunce che dichiarano l'estinzione del giudizio, sia nelle ipotesi in cui essa sia provocata dalla controparte, sia in quelle in cui la stessa sia voluta dal Comune, compresa l'estinzione del giudizio per perenzione o per inattività delle parti per mancata prosecuzione o riassunzione del processo sospeso o interrotto;
 - le pronunce che dichiarano per fatto imputabile a controparte l'improcedibilità, l'ammmissibilità, il difetto di legittimazione attiva o passiva del Comune e della controparte

- con effetti a favore dell'Ente, la carenza di interesse, o altre analoghe, nonché quelle che respingono sostanzialmente le domande formulate da controparte o accolgono sostanzialmente le domande formulate dal Comune;
- le pronunce, del giudice ordinario o amministrativo, che definiscono giudizi cautelari o fasi cautelari di un giudizio in senso favorevole all'Ente;
 - le pronunce che dichiarano estinto il giudizio per inattività della parte avversaria.
4. Alle sentenze favorevoli sono equiparati:
- i decreti ingiuntivi non opposti;
 - i lodi arbitrali e altri provvedimenti in cui sono accolte le domande dell'Ente
 - le transazioni aventi effetto estintivo di procedimenti giudiziari in corso patrocinati dall'Avvocatura Comunale comunque favorevoli all'Amministrazione in relazione alle pretese iniziali di controparte, fermo restando che, qualora le pretese di parte avversa e i termini dell'accordo siano di carattere esclusivamente economico-patrimoniale, si considerano favorevoli le transazioni nelle quali l'eventuale importo corrisposto alla controparte sia inferiore di almeno un terzo della domanda/richiesta iniziale.
5. Il diritto degli avvocati comunali alla corresponsione dei compensi professionali matura al momento della pubblicazione dei provvedimenti specificati ai commi precedenti.

Art. 8 - Criteri di quantificazione dei compensi professionali

1. I compensi dei legali dell'Avvocatura Comunale sono determinati, avuto riguardo allo scaglione di riferimento, sulla base dei valori stabiliti dal "Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense, ai sensi dell'art. 13, comma 6, della legge 21 dicembre 2012, n. 247", approvato con D.M. 10 marzo 2014, n. 55, e/o da successiva disciplina normativa, secondo quanto stabilito dai successivi commi.
2. In caso di pronuncia favorevole con compensazione integrale delle spese, l'ammontare dei compensi professionali dovuti agli avvocati dell'Avvocatura Comunale:
 - a) è calcolato, sulla base dell'attività effettivamente svolta, applicando ai valori medi dello scaglione di riferimento di cui al D.M. n. 55/2014 e successive modifiche una riduzione del 40%; nelle cause di valore indeterminabile lo scaglione di riferimento si intende quello intermedio nella scala di valori indicati dall'art. 5, comma 6 del D.M. 55/2014 e s.m.i. applicandosi sempre una riduzione del 40% sui valori medi;
 - b) nelle cause di valore superiore a € 520.000,00, si applica sempre, a fini di contenimento della spesa, lo scaglione "da euro 260.000,01 a € 520.000,00", nonché la riduzione del 40% sui valori medi;
 - c) è erogato nei limiti dello stanziamento annuale previsto in bilancio che non può superare la somma di € 60.000,00.
3. In caso di pronuncia favorevole all'Ente con condanna della controparte alla rifusione integrale delle spese e delle competenze di giudizio:
 - a) i compensi professionali dovuti agli avvocati interni sono liquidati agli stessi dall'Ente nella misura determinata dal Giudice al netto degli oneri riflessi dovuti per legge e delle ritenute previste dalle vigenti disposizioni di legge, previo recupero di quanto dovuto da controparte a titolo di spese di lite;
 - b) se la controparte non esegue il pagamento nel termine assegnatole con lettera di diffida, i legali interni sono tenuti ad avviare le procedure di riscossione coattiva, anche per il tramite del Concessionario o di altro soggetto convenzionato;
 - c) gli onorari e le spese, sia spontaneamente versati dalla controparte che forzosamente recuperati, verranno introitati dall'Ente in apposito capitolo di bilancio;
 - d) nel caso di impossibilità di recupero anche parziale delle suddette somme dalla controparte - a causa di fallimento o di altra procedura concorsuale o di liquidazione societaria, o a causa di incapacienza del patrimonio della controparte - che dovrà essere attestata dal dirigente competente, il compenso verrà trattato e liquidato, secondo i criteri

- previsti dal precedente comma 2; per la parte non recuperabile competerà però agli Avvocati, con spese a carico del bilancio dell'Ente, la minor somma tra quella calcolata ai sensi del precedente comma 2 e quella stabilita nel provvedimento giurisdizionale.
4. In caso di pronuncia favorevole con condanna della controparte alla rifusione solo parziale delle spese e conseguente compensazione delle spese per la restante parte, i compensi degli avvocati dell'Avvocatura Comunale sono determinati e corrisposti così come sopra stabilito rispettivamente per la parte liquidata dal giudice e per la parte compensata.
 5. Nel caso di associazione alla difesa di uno o più avvocati esterni, che abbiano ricevuto un mandato congiunto con gli avvocati dell'Avvocatura comunale e abbiano effettivamente partecipato all'impostazione della difesa, alla redazione degli scritti difensivi e alle udienze della causa, l'ammontare dei compensi professionali degli avvocati interni è ridotto in proporzione alle attività non svolte dagli stessi. Nel caso di mandato congiunto, i compensi previsti dal presente regolamento sono ridotti del 60%. Per il loro riconoscimento è comunque necessario lo svolgimento da parte dell'avvocatura interna di significativa attività contenziosa. Non costituisce associazione alla difesa il mandato congiunto rilasciato a uno o più avvocati esterni per esigenze di domiciliiazione della causa, cui consegua la mera sottoscrizione degli atti, o la mera presenza alle udienze.
 6. L'ammontare dei compensi maturati in relazione alla singola pronuncia favorevole rappresenta la base imponibile sulla quale operare il calcolo di CPDEL, IRAP e INAIL ed effettuare le liquidazioni indicate ai successivi artt. 9 e 10.
 7. I compensi professionali sono erogati in favore dei professionisti dell'Avvocatura Comunale sulla base dell'attività effettivamente svolta e si aggiungono alla retribuzione salariale e alla retribuzione di posizione e di risultato di cui al CCNL, ove previste.
 8. A norma dell'art. 27 del CCNL 14.9.2000 e s.m.i. in sede di contrattazione decentrata integrativa viene disciplinata la correlazione tra i compensi professionali e la retribuzione di risultato di cui all'art. 10 CCNL 31.3.1999. La somma derivante dall'eventuale riduzione confluirà nella quota del fondo destinato al "compenso incentivante", esclusivamente a beneficio degli altri dipendenti.
 9. Gli avvocati non possono percepire, in un anno, a titolo di compensi professionali, somme superiori al totale delle altre voci retributive spettanti nel medesimo esercizio, costituite, oltre che dal trattamento fondamentale, anche da quello accessorio (con esclusione degli stessi compensi professionali).
 10. Ogni altro aspetto è disciplinato dal CCNL attualmente vigente.

Art. 9 – Criteri di ripartizione dei compensi professionali

1. I compensi professionali spettano agli avvocati interni che abbiano svolto la difesa tecnica dell'Amministrazione in giudizio. In caso di mandato conferito congiuntamente ai legali dell'Ente, i compensi professionali vengono ripartiti tra gli stessi in parti uguali, fatto salvo quanto stabilito al successivo comma.
2. L'importo individuale viene corrisposto al singolo legale sulla base dei seguenti parametri qualificanti il rendimento individuale nello svolgimento dell'obbligazione professionale afferente al patrocinio delle cause in cui è costituito a difesa delle ragioni dell'Ente:
 - a) puntuale rispetto dei termini processuali atto ad evitare decadenze, preclusioni o comunque effetti pregiudizievoli all'Amministrazione;
 - b) cura dell'attività d'udienza con riferimento alle udienze destinate allo svolgimento di attività non dilazionabili; la partecipazione alle udienze si intende integrata anche nei casi di sostituzione per oggettiva impossibilità di partecipazione all'udienza di uno degli avvocati in delega e nei casi di partecipazione del domiciliatario al quale siano state impartite istruzioni specifiche;

c) regolare e tempestivo aggiornamento all'ufficio che ha emanato l'atto oggetto di contenzioso o che ha posto in essere la condotta censurata, in relazione alle vicende caratterizzanti lo stesso.

3. Nell'ipotesi di mancato rispetto dei termini processuali di cui alla lettera a) o di colpevole assenza alle udienze di cui alla lettera b) o di mancato aggiornamento di cui alla lettera c), che abbiano comportato effetti pregiudizievoli all'Amministrazione, il compenso spettante al singolo avvocato verrà ridotto nella misura fra il 5% e il 30%, secondo motivata valutazione del Dirigente competente e previo contraddittorio con l'interessato, tenendo conto del danno prodotto e del comportamento complessivo tenuto dall'avvocato nell'annualità di riferimento.

4. Ai sensi del comma precedente, in sede di liquidazione dei compensi, si provvederà alle eventuali decurtazioni informando preventivamente l'interessato. L'importo corrispondente alle detrazioni operate, relativamente alle cause con vittoria di spesa, non è distribuibile agli altri avvocati ed è destinato all'acquisizione di beni e servizi per la formazione professionale degli avvocati.

Art. 10 - Liquidazione dei compensi

1. Prima di procedere all'effettiva liquidazione dei compensi, il Dirigente procede alla verifica del rendimento individuale in base ai criteri di cui al precedente articolo e, se rileva ingiustificati elementi negativi di valutazione del rendimento, richiede all'avvocato chiarimenti che devono essere resi nei dieci giorni successivi. All'esito del contraddittorio, ove i chiarimenti forniti non siano ritenuti soddisfacenti, il Dirigente quantifica in termini percentuali la misura della ridotta liquidazione del compenso e dispone per l'eventuale assegnazione del residuo che, ove non utilizzato, costituirà economia di bilancio per l'Ente.
2. I compensi spettanti agli Avvocati comunali sono liquidati in loro favore dal Dirigente competente e gravano sugli appositi capitoli di spesa del Bilancio comunale per la parte imponibile, per CPDEL, IRAP e INAIL. A tal fine, l'Avvocatura, all'esito di ogni grado di giudizio, nonché di ogni fase cautelare, conclusasi in senso favorevole all'Ente, trasmette al suddetto Dirigente nota indicativa dei compensi spettanti.
3. Il Dirigente competente comunica con periodicità annuale alla Giunta comunale il contenuto delle determinazioni di liquidazione dei compensi, può disporre le forme di controllo che riterrà opportune su tutte le pratiche o a campione, e può anche richiedere sulle parcelle predisposte dall'Avvocatura l'apposizione del visto di liquidazione da parte dell'Ordine degli avvocati della Circoscrizione del Tribunale di Forlì.

Art. 11 – Rimborso spese vive

1. Agli Avvocati dell'Avvocatura Comunale è sempre dovuto il rimborso delle spese vive dagli stessi sostenute nell'espletamento del loro mandato difensivo, previa presentazione della documentazione comprovante le stesse, sulla base del Regolamento delle missioni vigente.

Art. 12 - Rapporti con i servizi comunali e con i legali esterni

1. L'Avvocatura Comunale segue l'evolversi dei contenziosi e cura i rapporti con i Servizi comunali interessati in relazione alle cause alla stessa affidate.
2. L'Avvocatura Comunale cura altresì i rapporti con i legali esterni in relazione alle cause alla stessa affidate in collaborazione con legali del libero foro.

Art. 13 - Dovere di collaborazione dei servizi comunali

1. I Servizi comunali sono tenuti a fornire all'Avvocatura Comunale, entro i tempi e con le modalità dalla stessa indicati, allo scopo di garantire il rispetto dei termini processuali, tutti i chiarimenti, le deduzioni, le notizie, i documenti, i provvedimenti, gli eventuali supporti tecnici e professionali e quant'altro necessario per l'adempimento dei propri compiti professionali ivi compresa la tempestiva costituzione in giudizio. In difetto l'Avvocatura

segnala l'inadempienza al Dirigente responsabile e al Segretario Generale per i conseguenti provvedimenti.

Art. 14 - Atti e documenti sottratti all'accesso

1. Ai sensi dell'articolo 24, comma 1 e 4, della Legge 7.08.1990, n. 241 e s.m.i., e nel rispetto delle norme regolamentari comunali vigenti in materia di accesso, in virtù del segreto professionale previsto dall'ordinamento, al fine di salvaguardare la riservatezza nei rapporti tra difensore e Amministrazione difesa, sono sottratti all'accesso i seguenti atti e documenti:
 - a) pareri resi in relazione a liti in potenza o in atto;
 - b) atti processuali (atti defensionali, consulenze tecniche, documentazione prodotta in giudizio, etc.);
 - c) corrispondenza relativa agli affari di cui alle precedenti lettere a) e b).

Art. 15 - Pratica professionale

1. Presso l'Avvocatura Comunale può essere compiuta la pratica forense per l'esercizio della professione di avvocato.
2. La pratica non dà alcun titolo per l'ammissione all'impiego presso l'Amministrazione e non può durare oltre il tempo richiesto per essere ammessi agli esami di Stato.

Art. 16 – Incompatibilità

1. Oltre alle incompatibilità previste per i dipendenti degli enti locali si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni contenute nel D.P.R. 31.12.1993, n. 584 - recante norme sugli incarichi consentiti e vietati agli Avvocati dello Stato - e nell'articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 17 – Rinvio

1. Per quanto non previsto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni del regio decreto legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, del regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37 e successive modifiche ed integrazioni, nonché dalla L. 31.12.2012, n. 247 e successive modifiche ed integrazioni, nonché del R.D. 30.10.1933, n. 1611 e successive modifiche ed integrazioni, in quanto applicabili alle Avvocature degli Enti Locali.

Art. 18 – Norma di raccordo con la disciplina previgente

1. Il presente regolamento si applica agli incarichi di patrocinio legale conferiti successivamente all'approvazione dello stesso.



Comune di Forlì

SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO E TRIBUTI UNITA' BILANCIO

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE n. 191 del 10/05/2023

OGGETTO: APPROVAZIONE NUOVO REGOLAMENTO DELL'AVVOCATURA
COMUNALE

– **Parere favorevole** di regolarità contabile, ai sensi dell'art.49, comma 1, e
dell' art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 18-08-2000, n. 267

Il Funzionario/Istruttore
Unità Bilancio

Forlì, 11/05/2023

Il Dirigente del Servizio

Maria Pompea Rossini

(Documento Firmato Digitalmente)

*Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente
ai sensi dell'art. 20 del Codice dell'Amministrazione Digitale
(D.Lgs. n° 82/2005) e successive modific*